

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2024, n. 0129/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2015
- Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015
- Art. 3 Inserimento dell'articolo 5 bis nel decreto del Presidente della Regione 33/2015
- Art. 4 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015
- Art. 5 Abrogazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2015
- Art. 6 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole: <<procedimento amministrativo contributivo>> sono inserite le seguenti: <<a graduatoria, di cui all'articolo 5,>>;
- b) al comma 3, le parole: <<Le graduatorie dei progetti ammissibili>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nei casi di cui all'articolo 5, le graduatorie dei progetti ammissibili >>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Procedimento valutativo a graduatoria>>;
- b) il comma 1 è abrogato;
- c) al comma 2, le parole: <<Attraverso l'attività istruttoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel caso in cui gli incentivi di cui al presente regolamento siano concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), attraverso l'attività istruttoria>>;
- d) al comma 4, dopo le parole: <<con uno o più componenti esperti>>, sono inserite le seguenti: <<esterni all'Amministrazione regionale>> e le parole: <<Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>> sono sostituite dalle seguenti: <<I componenti esperti svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.>>;
- e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.>>;
- f) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
<< 11 bis. Il Servizio concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, se richiesto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda

ed ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, contestualmente eroga un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo.

11 ter. Il Servizio approva il rendiconto dell'incentivo entro centottanta giorni dalla data di presentazione e, salvo quanto previsto dal comma 11 bis, eroga l'incentivo stesso. Si applica il titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 5 bis nel decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Procedimento valutativo a sportello)

1. Nel caso in cui gli incentivi di cui al presente regolamento siano concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, attraverso l'attività istruttoria, svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, è verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del progetto, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. All'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, è disposta la concessione dell'incentivo e, se richiesto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda, la contestuale erogazione dell'importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo ai sensi dell'articolo 32 bis della legge. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

4. Il Servizio approva il rendiconto dell'incentivo entro centottanta giorni dalla data di presentazione e, salvo quanto previsto dal comma 2, eroga l'incentivo stesso. Si applica il titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, le parole: <<relative al progetto finanziato>> sono sostituite dalle seguenti: << solo nella misura in cui esse siano strettamente inerenti ai periodi di tempo in cui in tali spazi si realizzano le attività progettuali>>.

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
<<b bis) la modalità di svolgimento della procedura valutativa, a graduatoria o a sportello, di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000;>>;
- b) alla lettera e), prima delle parole: <<i criteri >> sono inserite le seguenti: << nel caso di procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 5, >>;
- c) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
<< f bis) eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e gli importi minimi relativi alle spese ammissibili;>>.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.